



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA



## Relazione Progetto di Legge "Responsabilità della persona giuridica"

Eccellenze e Colleghi Consiglieri,

la Repubblica di San Marino non può sottrarsi alle disposizioni internazionali che prevedono la diretta responsabilità degli enti collettivi per i reati consumati nel loro interesse o collegati a tali enti da un rapporto funzionale.

Già da tempo, del resto, sono state introdotte forme di responsabilità per le persone giuridiche, anche al fine di contrastare più efficacemente il sempre più diffuso fenomeno della criminalità economica.

Come hanno agevolmente constatato gli esperti del Consiglio d'Europa (GRECO e MONEYVAL), la soluzione normativa sammarinese (Legge n.6/2010) soffre di un evidente deficit di effettività. L'attuale impostazione si basa sulla creazione di un modello organizzativo volto a prevenire la commissione dei reati.

Tale assetto, tuttavia, risulta del tutto inattuato; nessun ente, infatti, alle fine del 2011, aveva registrato il modello organizzativo che, peraltro, la legge prevedeva come facoltativo.

Seguendo un'impostazione pragmatica, si è, quindi, ritenuto di perseguire soluzioni più semplici rifuggendo da una concezione formalistica della responsabilità.

In tale ottica, si è ritenuto che la responsabilità da reato di enti e persone giuridiche non si debba definire né "amministrativa" né "penale", perché costituisce, per vari aspetti, un *unicum*, solo in parte riconducibile alle tradizionali forme di responsabilità.

La disciplina proposta con il presente progetto di legge valorizza alcune impostazioni tipicamente "civilistiche" di responsabilità vicaria.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

La responsabilità degli enti è, invero, assolutamente indispensabile ai fini di prevenzione, specie alla luce della quantità di reati compiuti non già nell'interesse specifico della persona fisica che opera nell'ambito di un soggetto giuridico bensì nell'interesse dei soci o degli associati.

Solo attraverso una specifica penalizzazione che colpisca anche i soggetti giuridici - nei casi, evidentemente, in cui il reato risulti compiuto nel loro interesse e non sia dimostrata una credibile attivazione rivolta al suo impedimento - e, dunque, solo evitando che soci ed associati possano obiettivamente beneficiare dei vantaggi di un reato compiuto nell'interesse dell'ente o della associazione, sarà possibile attivare una dinamica preventiva realistica, stimolando l'interesse e la disponibilità all'autocontrollo da parte dei soggetti giuridici.

Nell'ambito del processo penale potranno, quindi, essere chiamati a rispondere gli enti, le società, le associazioni (anche non riconosciute) e gli enti pubblici nei limiti in cui esercitano attività economica.

Alla responsabilità degli enti di cui al presente progetto di legge - prevista sia per i misfatti sia in caso di reati colposi - si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale.

È stata prevista, inoltre, ai fini della commisurazione delle sanzioni applicabili alla persona giuridica, una attenuazione di pena in particolari circostanze dimostrative di una ridotta responsabilità della persona giuridica o al fine di premiare comportamenti volti ad attenuare le conseguenze del reato.

Considerate le finalità del progetto di legge allegato, si confida nel suo favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

**SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Gian Carlo Venturini